

BILANCIO

L'accantonamento delle imposte nel fondo rischi e oneri

di Fabio Pauselli

Nella disciplina di bilancio gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati a coprire quei debiti avenuti:

- **natura determinata;**
- **esistenza certa o probabile;**
- il cui **ammontare** o la **data di sopravvenienza** alla data di chiusura del bilancio risultano indeterminati.

Nell'ambito della determinazione delle imposte correnti di esercizio, queste, come noto, trovano la loro naturale collocazione all'interno del bilancio tra i debiti di natura tributaria. Alle imposte correnti di esercizio, tuttavia, possono affiancarsi delle somme afferenti, ad esempio, un **accertamento tributario** piuttosto che un **contenzioso** ancora pendente, le quali possono essere accantonate in apposito fondo del passivo come passività di esistenza **probabile**, il cui ammontare o data di sopravvenienza risultano, per l'appunto, **indeterminabili**.

Tali somme possono essere accantonate tra i fondi per rischi e oneri includendovi sia le imposte contestate che gli eventuali interessi più sanzioni. Nel caso in cui l'accertamento o l'eventuale ricorso diventi definitivo, quanto accantonato nel fondo rischi **dovrà essere contabilizzato tra i debiti tributari certi**. Viceversa, nel caso in cui il tutto si definisca a favore del contribuente, l'ammontare accantonato andrà girocontato ad una **sopravvenienza attiva non imponibile fiscalmente**. Vediamo nel dettaglio alcune casistiche.

La sottoscrizione di un **processo verbale di constatazione (PVC)** potrebbe comportare la definizione di una passività tributaria probabile oppure possibile. Nel primo caso, qualora le contestazioni effettuate dagli organi accertatori siano fondate e ove non si intenda proporre ricorso, sarà necessario **stimare l'importo da corrispondere** affinché venga accantonato nell'apposito fondo rischi. Viceversa, nel caso in cui l'impresa non fosse in grado di valutare la **fondatezza della pretesa impositiva** oppure non conosca le contestazioni mosse dall'ufficio accertatore, si troverebbe **nell'impossibilità di poter stimare** adeguatamente l'importo da accantonare e dovrà menzionare l'accaduto soltanto in **nota integrativa**.

Nel caso di notifica di un **atto di accertamento** l'impresa dovrà valutare le contestazioni mosse dall'ufficio e valutare o meno l'ipotesi di intraprendere la strada del ricorso. Nel caso di **acquiescenza** all'atto tributario l'impresa non potrà far altro che accantonare gli importi accertati tra i **debiti tributari di natura certa**; analoga sorte spetterà agli importi derivanti dalla

notifica di una **cartella di pagamento** o di una **sentenza sfavorevole passata in giudicato**. Viceversa nel caso in cui l'impresa decida di **impugnare l'atto impositivo** e ove la passività fosse **probabile e stimabile**, gli amministratori dovranno valutare, prudenzialmente, il possibile esito del ricorso e accantonare il corrispondente importo tra i fondi rischi. Nel caso in cui la passività oggetto di accantonamento risulti **improbabile** o comunque **non stimabile**, gli amministratori forniranno le dovute indicazioni all'interno della **nota integrativa**.